

**CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 4 AGOSTO 2008, N. 32577: i presupposti del sequestro preventivo.**

*« In tema di misure cautelari reali e di sequestro preventivo l'ipotesi accusatoria deve corrispondere, per costante giurisprudenza di questa Corte, a una fattispecie astratta sicuramente prevista dalla legge come reato, sicché, quando nella fase delle indagini preliminari sia stato indicato un fatto inquadrabile nel reato in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in sede di riesame del provvedimento, l'ipotesi di reato, verificabile sotto il profilo probatorio soltanto nel giudizio di merito, deve essere valutata sul piano dell'astrattezza. ».*

*« Per il mantenimento del sequestro basta, quindi, la puntuale enunciazione [non occorrendo una formale contestazione] di un'ipotesi di reato che renda necessaria la limitazione o l'esclusione della disponibilità delle cose che siano pertinenti a tale reato.*

*Soltanto quando l'enunciazione sia manifestamente illogica oppure quando la configurabilità del reato appaia impossibile il giudice del riesame, cui è attribuita pienezza di cognizione che gli consente di prendere in considerazione anche elementi sopravvenuti, è tenuto a revocare il sequestro. ».*

---

Registro Generale n. 13229/2008  
Camera di Consiglio 02.07.2008  
Sentenza n. 832

32577108

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del popolo italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Terza Sezione Penale

composta dagli Ill.mi Signori:

- dott. Enrico Altieri  
1. dott. Aldo Grassi  
2. dott. Alfredo Teresi  
3. dott. Silvio Amoresano  
4. dott. Maria Silvia Sensini

Presidente  
Consigliere  
Consigliere rel.  
Consigliere  
Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da **Palma Pasquale**, nato in Airola il 21.07.1946, indagato dei reati di cui agli art. 212 e 256, comma 1 lettera a), 193, 258 d. lgs. n. 152/2006 avverso l'ordinanza del Tribunale di Benevento in data 6.03.2008 che ha rigettato la richiesta di riesame proposta avverso l'ordinanza emessa dal GIP in data 7.02.2008 con cui era stato disposto il sequestro preventivo del veicolo Fiat 300 PT 80 45 targato BF557FN;

Visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;  
Sentita nella Camera di Consiglio la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;  
Sentito il PM nella persona del PG, dott. Mario Fraticelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;  
Sentito il difensore del ricorrente avv. Maurizio Giannone, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

**osserva**

Con ordinanza 6.03.2008 il Tribunale di Benevento rigettava la richiesta di riesame proposta da Pasquale Palma [indagato per avere trasportato rifiuti, costituiti da spezzoni di asfalto rimosso dalla sede stradale, in mancanza delle prescritte autorizzazioni] avverso il decreto di sequestro preventivo del veicolo indicato in epigrafe disposto dal GIP in data 7.02.2008.

Proponeva ricorso per cassazione l'indagato denunciando violazione di legge per mancanza assoluta di motivazione sia sulla sussistenza del *fumus*, poiché l'attività posta in essere non era illecita, sicché l'autocarro sequestrato non era assoggettabile a confisca obbligatoria sia sulla sussistenza del *periculum in mora*, non essendo l'automezzo strumento idoneo alla commissione di altri reati.

Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.

Il ricorso è infondato.

In tema di misure cautelari reali e di sequestro preventivo l'ipotesi accusatoria deve corrispondere, per costante giurisprudenza di questa Corte, a una fattispecie astratta sicuramente prevista dalla legge come reato, sicché, quando nella fase delle indagini preliminari sia stato indicato un fatto inquadrabile nel reato in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in sede di riesame del provvedimento, l'ipotesi di reato, verificabile sotto il profilo probatorio soltanto nel giudizio di merito, deve essere valutata sul piano dell'astrattezza.

Per il mantenimento del sequestro basta, quindi, la puntuale enunciazione [non occorrendo una formale contestazione] di un'ipotesi di reato che renda necessaria la limitazione o l'esclusione della disponibilità delle cose che siano pertinenti a tale reato.

Soltanto quando l'enunciazione sia manifestamente illogica oppure quando la configurabilità del reato appaia impossibile il giudice del riesame, cui è attribuita pienezza di cognizione che gli consente di prendere in considerazione anche elementi sopravvenuti, è tenuto a revocare il sequestro.

Nel caso in esame il GIP, con ordinanza 7.27.2008, ritenuti sussistenti i requisiti legittimanti l'adozione della misura cautelare reale e l'esigenza di impedirne la reiterazione, ha disposto il sequestro preventivo del veicolo sul quale erano stati trasportati, senza la prescritta autorizzazione, rifiuti costituiti da spezzoni di asfalto rimosso dalla sede stradale.

E' legittimo, quindi, il disposto sequestro preventivo del veicolo appartenente all'indagato, la cui condotta è sicuramente riconducibile *sub specie iuris* alla fattispecie di cui all'art. 256 d. lgs. n.152/2006 alla stregua degli accertamenti eseguiti da agenti del C.F.S., emergendo dagli stessi il trasporto di spezzoni asfalto, costituenti rifiuto.

Ciò premesso, va rilevato che "in tema di gestione dei rifiuti, anche dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in caso di condanna per il reato di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione dei rifiuti in difetto di autorizzazione, di cui all'art. 256 del citato decreto n. 152, va disposta la confisca del mezzo di trasporto ex art. 259, comma secondo, stesso decreto" [Cassazione Sezione III n.42227/2006, Gironda, RV. 235406; Sezione III n. 17381/2007, Tsintonis, CC 22.03.2007].

Generica è la censura sul *periculum*, ritenuto dal Tribunale con riferimento alla necessità di impedire la prosecuzione dell'attività illecita mediante l'uso del veicolo in sequestro.


Per l'inammissibilità del ricorso, l'indagato va condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento alla cassa delle ammende di una somma equitativamente liquidata in € 1.000.

P Q M

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento alla cassa delle ammende della somma di € 1.000.

Così deciso nella camera di Consiglio in Roma il 2.07.2008.

il consigliere estensore  

il presidente  
